



I termini di riferimento

Con Delibera del Consiglio Direttivo del FLAG del 27.07. 2020 e Parere di conformità definitivo del NUTEF - Nucleo tecnico FLAG - ORGANISMO INTERMEDIO REGIONE EMILIA-ROMAGNA del 04/08/2020 PG 04/08/2020.0537211.U, è stato approvato il Bando Azione 3.A.1 "Sostegno ad iniziative di pescaturismo, ittiturismo, acquiturismo e attività connesse "



Data di pubblicazione: **05 agosto 2020**

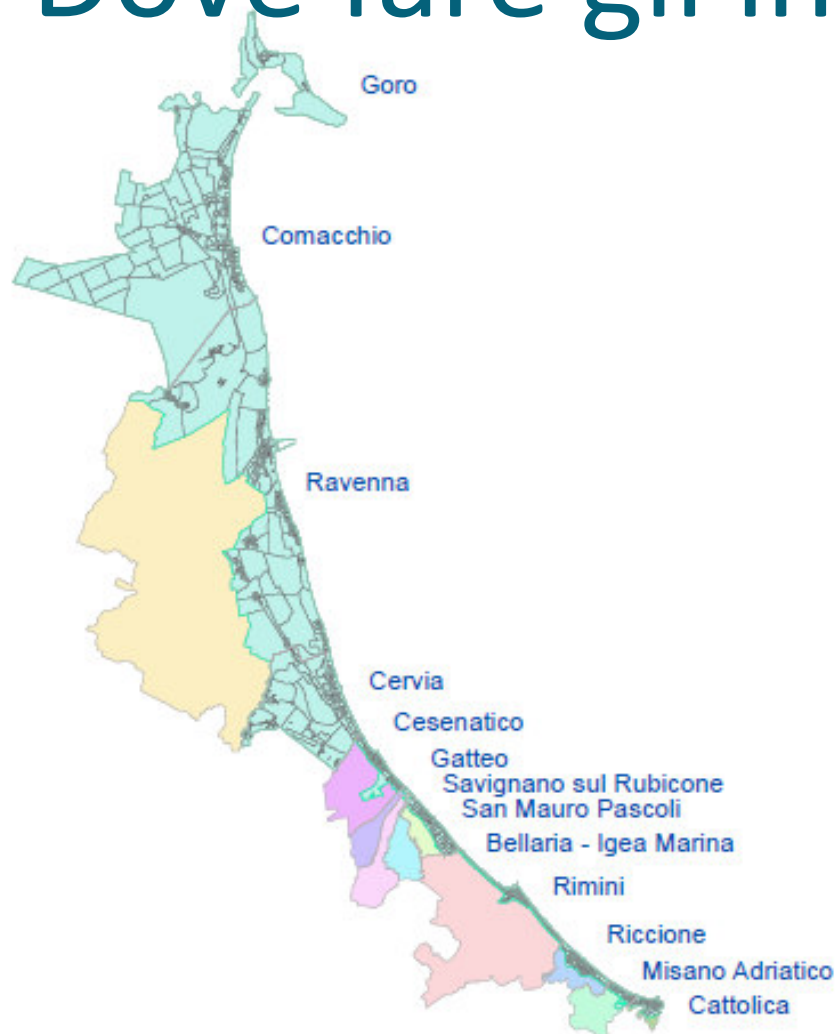
Data di scadenza: **21 dicembre 2020 ore 17.00**



Dotazione del bando: **€ 164.153,67**

Di seguito si presenta la scheda sintetica del bando. Per tutti gli approfondimenti del caso consultare il bando e la relativa modulistica al link http://www.flag-costaemiliaromagna.it/bandi/az3a1_ittiturismo/

Dove fare gli interventi



L'area del FLAG comprende i territori costieri della Regione del Compartimento di Ravenna e Rimini, che va dalla foce del Po di Goro (FE) fino ad arrivare alla foce del fiume Tavollo (portocanale di Cattolica (RN)). Nel dettaglio comprende:

- Interamente: i Comuni di **Comacchio, Cervia e Goro**. Il territorio FLAG comprende tutta l'area costiera della Sacca di Goro, compresa anche nei confini amministrativi di Codigoro.
- Parzialmente: il Comune di **Ravenna**, le aree costiere e i territori dell'entroterra immediatamente connessi (Mandriole, S. Alberto, Porto Fuori, Classe, Fosso Ghiaia, Savio), i Comuni di **Cesenatico, Gatteo, Savignano, San Mauro, Bellaria Igea-Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica** per la parte costiera.

Obiettivi dell'intervento

L'azione è finalizzata a perseguire l'Obiettivo 3 “Aumentare il valore aggiunto dell'area costiera favorendo processi di innovazione e anche l'integrazione tra pesca e turismo” della Strategia del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna (da qui in poi FLAG CER), ed in particolare a dare attuazione all'obiettivo specifico 3.A: **Promuovere la diversificazione delle produzioni ittiche e delle attività di pesca**. In coerenza con la Strategia del FLAG e in conformità con il Regolamento della Regione Emilia-Romagna in materia di pescaturismo, ittiturismo, acquiturismo e attività connesse art. 12. L.R. 22 del 24/07/2014 il presente bando è rivolto al sostegno delle seguenti tipologie di intervento:

- ✓ Titolo I - Iniziative del pescaturismo
- ✓ Titolo II Attività di ittiturismo
- ✓ Titolo III Attività di acquiturismo
- ✓ Titolo IV Attività connesse



Il presente bando è relativo alla

Az. 3A1 “Sostegno ad iniziative di pescaturismo, ittiturismo, acquiturismo e attività connesse

Soggetti ammissibili

I **soggetti ammissibili a finanziamento** sono:

- a) **Pescatori** (imprese ittiche di qualsiasi forma giuridica che esercitano l'attività di pesca professionale come attività principale)
- b) **Imprese acquicole** (imprese ittiche di qualsiasi forma giuridica che esercitano l'attività di acquacoltura come attività principale)
- c) **Pescatori muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne**

Interventi ammissibili ^{1/8}

Sono **ritenuti ammissibili** a contributo, se organizzati in un progetto che concorra al raggiungimento di una o più delle finalità di cui al paragrafo 2, i **seguenti interventi** che contribuiscono alla diversificazione del reddito dei pescatori e degli acquacoltori tramite lo sviluppo di attività complementari correlate all'attività principale, con riferimento a quanto definito dalla legge regionale n. 22/2014 e specificato dal REGOLAMENTO n.4 /2018 (cfr. Allegato 1) approvato con Decreto n.124 del 1/08/2018 del Presidente della REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN MATERIA DI PESCATURISMO, ITTITURISMO, ACQUITURISMO E ATTIVITÀ CONNESSE, A NORMA DELL'art.12 DELLA L.R. n.22 del 24/07/2014 (<https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;22>)

1) Iniziative del pescaturismo (art 2 comma 2 LR 22/2014 art.13 REG. REG.4/2018)

3) Iniziative dell'acquiturismo (art 2 comma 4 LR 22/2014 art.12- REG.REG.4/2018)

2) Iniziative dell'ittiturismo (art 2 comma 3 LR 22/2014 art.6 REG. REG.4/2018)

4) Attività connesse (art 2 comma 5 LR 22/2014 art.14- REG.REG.4/2018)

Interventi ammissibili ^{2/8}

1) Iniziative del pescaturismo (art 2 comma 2 LR 22/2014 art.13 REG. REG.4/2018)

- a. attività turistico-ricreative per la divulgazione della cultura del mare e della pesca finalizzate all'organizzazione e allo svolgimento di escursioni in mare, lungo le coste, le lagune, i laghi ed i fiumi e per la diffusione del patrimonio di conoscenze legate ai mestieri e alle tradizioni della pesca;
- b. attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero, delle lagune costiere e delle acque interne, nonché ad avvicinare il pubblico al mondo della pesca professionale, anche per l'osservazione di attività di pesca professionale;
- c. attività di pesca sportiva e ricreativa mediante l'impiego degli attrezzi da pesca consentiti;
- d. il trasporto di subacquei.



Interventi ammissibili ^{3/8}

1) Iniziative del pescaturismo (art 2 comma 2 LR 22/2014 art.13 REG. REG.4/2018)

Condizioni da rispettare per la presentazione di progetti riferiti alle attività di pescaturismo come da Reg. regionale n. 4/2018

Articolo 4 Pescaturismo nelle acque marine

1. L'esercizio dell'attività di pescaturismo nelle acque marine è subordinato alla specifica autorizzazione all'imbarco di persone estranee all'equipaggio, rilasciata dall'autorità preposta all'iscrizione dell'imbarcazione.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere allegata alla segnalazione certificata di inizio attività, di cui all'articolo 18 del presente regolamento.
3. Per quanto attiene alla determinazione dei sistemi di pesca, degli attrezzi utilizzabili, delle possibili aree, dei periodi e dei tempi di esercizio dell'attività, le imprese ittiche sono tenute al rispetto delle norme previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima) e dal Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 13 aprile 1999, n. 293 (Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pescaturismo, in attuazione dell'art. 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41).

Articolo 5 Pescaturismo nelle acque interne

1. Le imprese ittiche esercenti la pesca professionale nelle acque interne possono intraprendere l'attività di pescaturismo su imbarcazioni in disponibilità dell'impresa ittica, regolarmente iscritte ai Registri delle unità adibite alla navigazione nelle acque interne.
2. Per quanto attiene alla determinazione dei sistemi di pesca, degli attrezzi utilizzabili, delle possibili aree, dei periodi e dei tempi di esercizio dell'attività, le imprese di pesca sono tenute al rispetto delle norme previste dalla legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne) e dal regolamento regionale 2 febbraio 2018, n. 1 (Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'articolo 26, legge regionale 7 novembre 2012, n. 11).

Interventi ammissibili 4/8

2) Iniziative dell'ittiturismo (art 2 comma 3 LR 22/2014 art.6 REG. REG.4/2018)

- a. attività di ospitalità;
- b. attività ricreative;
- c. attività di tipo didattico;
- d. attività culturali;
- e. attività di fornitura di beni e servizi;
- f. attività volte alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca;
- g. attività volte alla valorizzazione degli aspetti socioculturali del settore ittico.



Condizioni da rispettare per la presentazione di progetti riferiti alle attività di ITTITURISMO come da Reg. regionale n. 4/2018:

Articolo 7 Ospitalità nelle imprese ittiche

1. *L'ospitalità nelle imprese ittiche di pesca professionale è costituita dall'offerta di pernottamento o alloggio nell'abitazione familiare ovvero in edifici già in disponibilità dell'impresa stessa, organizzati in camere o unità abitative o nelle imbarcazioni armate dall'impresa ittica.*
2. *Gli edifici per l'ospitalità devono possedere o acquisire la conformità edilizia e l'agibilità mentre le imbarcazioni devono presentare i requisiti di cui all'articolo 10.*
3. *L'ospitalità in edifici già in disponibilità dell'impresa o nell'abitazione familiare è complessivamente ammessa nel limite di dodici posti letto, fatta salva la presenza di eventuali culle o letti aggiuntivi occasionali per bambini di età inferiore ai dodici anni che non rientrano nel suddetto limite.*

Interventi ammissibili 5/8

2) Iniziative dell'ittiturismo (art 2 comma 3 LR 22/2014 art.6 REG. REG.4/2018)

Condizioni da rispettare per la presentazione di progetti riferiti alle attività di ITTITURISMO come da Reg. regionale n. 4/2018:

Articolo 8 Ospitalità nell'abitazione dell'imprenditore ittico

1. L'attività può essere esercitata solo dall'imprenditore ittico e dai suoi familiari esclusivamente nei locali abitabili.
2. Nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari per i locali di abitazione, in ordine alla superficie, all'altezza e alle aperture delle camere, non possono essere previsti mediamente più di quattro posti letto per singola camera ammobiliata.

Articolo 9 Ospitalità in alloggio diverso dall'abitazione

1. Ferma restando la previsione di cui all'articolo 7, comma 3, l'ospitalità in edifici già in disponibilità dell'impresa, diversi dall'abitazione familiare, è ammessa in un massimo di sei camere ammobiliate.
2. L'ospitalità negli edifici diversi dall'abitazione familiare è strutturata dall'impresa ittica in funzione del servizio che intende offrire: camere, miniappartamenti, unità abitative autonome, camerate ed altre tipologie, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e della normativa di settore avente incidenza sull'attività edilizia, nonché previa acquisizione del titolo edilizio, se richiesto.
3. Nel caso di ospitalità in appartamenti o miniappartamenti, il conteggio delle camere viene effettuato solo per i locali dove sono effettivamente presenti posti letto.
4. Se nella segnalazione di cui all'articolo 18 vengono indicati soggiorni, salotti o zone giorno prive di posti letto e successivamente questi locali vengono utilizzati per il pernottamento, l'impresa sarà sanzionata ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale n. 22 del 2014.

Articolo 10 Ospitalità in imbarcazione

1. Nel caso di ospitalità a bordo dell'unità da pesca, è necessaria l'esistenza di sistemazioni d'alloggio di caratteristiche pari a quelle normalmente previste per i membri dell'equipaggio.

Interventi ammissibili 6/8

2) Iniziative dell'ittiturismo (art 2 comma 3 LR 22/2014 art.6 REG. REG.4/2018)

Condizioni da rispettare per la presentazione di progetti riferiti alle attività di ITTITURISMO come da Reg. regionale n. 4/2018:

Articolo 11 Iniziative ricreative, culturali, didattiche e di fornitura di beni e servizi, volte alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca ed alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali del settore ittico

1. L'impresa può proporre e favorire lo svolgimento di attività ricreative e di pratica sportiva, didattiche, culturali ed escursionistiche strettamente legate al mondo della pesca per un'offerta di qualità, di intrattenimento dell'ospite volte alla tutela, qualificazione e valorizzazione delle peculiarità e delle risorse specifiche di ciascuna marineria e ad avvicinare la popolazione e le giovani generazioni al mondo della pesca, alle sue tradizioni, alla sua cultura ed all'ambiente circostante.

2. Tutte le attività proposte devono essere prevalentemente finalizzate alla valorizzazione del territorio e delle aree acquicole, vallive e marine, del patrimonio ittico, nonché delle produzioni ittiche.

3. Le attività didattiche, al di fuori di ogni percorso scolastico, devono mirare a far conoscere e valorizzare il mondo della pesca e dei pescatori e tutte le sue specificità attuali e storiche.

4. Le attività volte alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca sono quelle volte a promuovere la conoscenza degli ambienti fluviali, vallivi, costieri e marini in cui si svolge la pesca, tramite l'organizzazione di iniziative quali escursioni, visite guidate e incontri volti a diffondere la conoscenza dell'ecologia dei luoghi. Le iniziative volte alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali del settore ittico sono quelle finalizzate a promuovere la conoscenza dell'attività dell'impresa ittica e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzo e fruizione dei beni produttivi ad ogni tipo di pubblico, al fine di incentivare lo sviluppo della cultura per gli aspetti rilevanti del settore ittico. La valorizzazione comprende, inoltre, finalità educative e formative di stretto collegamento con le attività svolte dall'impresa ittica e con gli ecosistemi acquatici nei quali la stessa opera, al fine di migliorare la conoscenza e, conseguentemente, anche la conservazione delle tradizioni ittiche e dell'ambiente ove le attività ittiche si svolgono, incrementandone la fruibilità.

Interventi ammissibili 7/8

3) Iniziative dell'acquiturismo (art 2 comma 4 LR 22/2014 art.12- REG. REG.4/2018)

- a. attività di ospitalità;
- b. attività ricreative;
- c. attività di tipo didattico;
- d. attività culturali;
- e. attività di fornitura di beni e servizi;
- f. attività volte alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse dell'acquacoltura;
- g. attività volte alla valorizzazione degli aspetti socioculturali dell'acquacoltura e del settore ittico.

Condizioni da rispettare per la presentazione di progetti riferiti alle attività di ACQUITURISMO come da Reg. regionale n. 4/2018:

Articolo 12 Iniziative dell'acquiturismo

2. Le attività di acquiturismo sono attività connesse all'attività di acquacoltura, come definite dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2012, n. 96), per le quali deve essere rispettato il rapporto di connessione di cui all'articolo 14, comma 3, del presente regolamento.

3. Tra le attrezzature in disponibilità dell'impresa di acquacoltura rientrano le imbarcazioni provviste di licenza di pesca di quinta categoria o di licenza in conto proprio o iscritte ai registri della navigazione interna, purché normalmente utilizzate per le operazioni all'interno degli allevamenti.

Art. 13 Norme applicabili

1. Alle attività di acquiturismo svolte dall'impresa ittica esercente l'acquacoltura si applicano le norme previste per le attività di ittiturismo, in quanto compatibili con le attività di acquacoltura continentale, valliva e marina.

Interventi ammissibili 8/8

4) Attività connesse (art 2 comma 5 LR 22/2014 art.14 REG. REG. 4/2018)

Articolo 14 Attività connesse

1. Le imprese che svolgono le attività di pescaturismo, di ittiturismo e di acquiturismo possono, inoltre, svolgere, attività connesse all'attività prevalente di pesca o acquacoltura, mediante l'utilizzo di strutture e attrezzature o di risorse normalmente impiegate dall'impresa stessa.
2. Sono considerate connesse, purché rispettino il rapporto connessione rispetto alla pesca professionale e all'acquacoltura, le seguenti attività:
 - a) trasformazione, comprese quelle di manipolazione, cottura e conservazione;
 - b) distribuzione e commercializzazione, compresa la somministrazione di pasti;
 - c) valorizzazione e promozione dei prodotti pescati e allevati;
 - d) attività per l'uso sostenibile e per la tutela degli ecosistemi acquatici e dell'ambiente costiero.

In riferimento alle **Attività connesse alla pesca e all'acquacoltura**, i criteri ed i parametri per l'individuazione del rapporto di connessione rispetto alle prevalenti attività di pesca professionale e di acquacoltura sono quelli definiti da **DISCIPLINARE TECNICO inerente criteri e parametri per l'individuazione della sussistenza del rapporto di connessione per la definizione delle attività connesse alla pesca professionale e all'acquacoltura adottato con D.G.R. n.20994 del 13/12/2018 della Regione Emilia-Romagna** (cfr. Allegato 2 al bando). Le condizioni di ammissibilità degli interventi riferiti alle Attività connesse sono stabilite dagli art.14 -15 -16 - 17 del Reg. regionale n. 4/2018 (cfr. Allegato 1 al bando)

Condizioni di ammissibilità (1/4)

Condizioni di ammissibilità per tutti i BENEFICIARI

OPERAZIONE A REGIA/BANDO FLAG
A) CRITERI DI AMMISSIBILITA' RELATIVI A TUTTI I BENEFICIARI
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PdA del FLAG CER e di cui al PO del FLAG sopracitati al Capitolo 2
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 136 del Reg. (UE, EURATOM) n.1045/2018
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) n.508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
L'impresa è iscritta alla CCIAA competente per territorio e riporta come attività principale la pesca professionale o l'acquacoltura
La nuova attività presentata nel piano aziendale è complementare e correlata all'attività principale di pesca professionale e di acquacoltura (autodichiarazione ai sensi dell'art.47 DPR 445/2000 cfr. Art. 5 Disciplinare tecnico DGR 20994/2018 in allegato 2 il Disciplinare tecnico)
Il richiedente, qualora diverso dal/i proprietario/i, è in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell'imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno
Quando le attività di ittiturismo, di acquiturismo in acque marine o in acque interne o ad esse connesse sono realizzate a terra è necessario un titolo di disponibilità dell'area sulla quale viene realizzato l'investimento.
Le imprese richiedenti non sono state destinatarie di provvedimenti di revoca e contestuale recupero del contributo sui programmi FEP o FEAMP, a fronte dei quali non hanno ancora provveduto alla restituzione delle somme percepite.

Condizioni di ammissibilità (2/4)

Condizioni specifiche per PESCATORI (singoli o in forma associata)

B) CONDIZIONI SPECIFICHE. Per Pescatori singoli o in forma associata

SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO

Pescatori: imprese ittiche di qualsiasi forma giuridica che esercitano l'attività di pesca professionale come attività principale. Le imprese ittiche di qualsiasi forma giuridica (compreso ATI, ATS) devono essere costituite al momento della presentazione della domanda

Il richiedente è in possesso, ai fini della gestione complessiva dell'iniziativa, delle competenze professionali idonee allo svolgimento delle attività che costituiscono la diversificazione oggetto della domanda, ovvero nel progetto ne specifichi l'acquisizione anteriore all'ultimazione dell'operazione. Tali competenze possono essere acquisite anche attraverso gli interventi finanziati ai sensi dell'art. 29, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) 508/2014.

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE

L'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittima dell'area del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna e in possesso della licenza di pesca professionale

Condizioni di ammissibilità (3/4)

Condizioni di ammissibilità per **IMPRESE ACQUICOLE** (imprese ittiche di qualsiasi forma giuridica che esercitano l'attività di acquacoltura come attività principale)

C) CONDIZIONI SPECIFICHE. Per le Imprese acquicole (imprese ittiche di qualsiasi forma giuridica che esercitano l'attività di acquacoltura come attività principale).

SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO

Imprese acquicole attive al momento della presentazione della domanda che svolgono attività di acquacoltura in maniera esclusiva o prevalente. La prevalenza ovvero l'esclusività dell'attività di acquacoltura deve risultare dalla visura camerale che dovrà essere aggiornata al momento della presentazione della domanda.

Imprese acquicole non devono aver presentato domanda di finanziamento a valere sul bando regionale mis. 2.48 per interventi riferiti alla lett.h).

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE

L'intervento non produce una riduzione delle superfici interessate dai siti Natura 2000 e non pregiudica lo stato di conservazione degli stessi

Condizioni di ammissibilità (4/4)

Condizioni specifiche per PESCATORI muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne

D) CONDIZIONI SPECIFICHE. Per pescatori muniti di licenza da pesca professionale per le acque interne (da mis. 1.44 (30) DAM PO FEAMP 2014-2020)

SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO

Pescatori muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne

Il richiedente è in possesso, ai fini della gestione complessiva dell'iniziativa, delle competenze professionali idonee allo svolgimento delle attività che costituiscono la diversificazione oggetto della domanda, ovvero nel progetto ne specifichi l'acquisizione anteriore all'ultimazione dell'operazione. Tali competenze possono essere acquisite anche attraverso gli interventi finanziati ai sensi dell'art. 29, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) 508/2014.

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE

L'imbarcazione opera esclusivamente nelle acque interne, ai sensi dell'articolo 44, par. 5, lett. a), pertanto l'imbarcazione deve essere regolarmente iscritta ai Registri delle unità adibite alla navigazione nelle acque interne

Cause di esclusione dal finanziamento

L'esclusione dal finanziamento è prevista per chi non rispetta le condizioni di ammissibilità di cui sopra.

Spese ammissibili – 1/2

Le spese risultano ammissibili **se finalizzate ad un insieme di opere funzionalmente organizzate in uno specifico progetto**, che deve risultare in modo dettagliato nella relazione tecnica di cui alla lettera a) del paragrafo 9 del bando.

Sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di contributo.

Le principali categorie di spese ammissibili:

1. **Acquisto di mezzi/attrezzature** atti al trasporto quali:
 - a) automezzi per la conservazione della catena del freddo: •spese per la fornitura e la posa in opera di cassoni coibentati e spese strettamente inerenti all'acquisto dei sistemi di refrigeramento delle celle frigorifere per i prodotti ittici per i quali non si può interrompere la catena del freddo esclusa la motrice (autoveicolo e autocarro); •l'acquisto di un automezzo dotato di coibentazione e gruppo frigorifero;
 - b) mezzi utilizzati per la somministrazione di "cibo da strada".
2. **Investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici** necessari alla realizzazione del progetto;
3. **Adeguamento dell'imbarcazione e delle attrezzature di bordo** per effettuare il pescaturismo (adeguamento alle normative igienicosanitarie e per la sicurezza per lo svolgimento dell'attività del pescaturismo);

Spese ammissibili – 2/2

4. **opere murarie e/o impiantistiche** strettamente inerenti al progetto, ivi compresi interventi per l'accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche, finalizzati esclusivamente alla diversificazione di cui agli interventi specificati al Par. 3;
5. **consulenze specialistiche** legate allo sviluppo delle operazioni;
6. **spese per la costituzione di ATI e ATS;**
7. **acquisto della prima dotazione di materiale di cucina e di sala** (stoviglie, pentole, ecc.) e altri materiali e beni di consumo inventariabili esclusivamente riferiti agli investimenti richiesti il quantitativo deve essere motivato nella relazione di cui alla lettera a) del Par. 9;
8. **allestimenti e arredi destinati** esclusivamente agli interventi ammissibili di cui al Par.3
9. **interventi per la realizzazione di sale multimediali** funzionali alle attività didattiche;
10. **acquisto di attrezzature tecnologiche e programmi informatici** necessari alla realizzazione del progetto, compresi il relativo software specifico/specialistico, se funzionale agli investimenti proposti e i servizi, le tecnologie per l'ingegnerizzazione di software e hardware con esclusione delle attrezzature informatiche e relativi software utilizzati dalle strutture amministrative e contabili dell'impresa
11. **Spese generali** collegate al progetto finanziato, fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale delle altre spese ammesse. Qualora riferite a più attività devono essere calcolate secondo un metodo pro-quota equo, corretto e debitamente giustificato. Tra le spese generali relative alla presente Azione **rientrano, a titolo esaustivo**: -le spese per consulenza, parcelle notarili, purché strettamente connesse all'operazione, per la sua preparazione o realizzazione; - le spese tecniche, di progettazione, direzione lavori sono ammissibili solo se la prestazione è resa da professionisti abilitati, non dipendenti del beneficiario, ed è connessa alla preparazione e/o realizzazione dell'intervento - le spese per la pubblicizzazione dell'investimento ai sensi dell'art. 115 del Reg. (UE) n.1303/2013 (targhe esplicative e cartellonistica).

Congruità della spesa (1/3)

Nel caso di **acquisto di beni materiali, attrezzature, verifiche strutturali, impianti e servizi** per la verifica della congruità della spesa dovranno essere allegati almeno tre preventivi di altrettante ditte fornitrici specializzate, riportanti, nel dettaglio, le caratteristiche tecniche e tipologiche del bene, il prezzo di listino ed il prezzo scontato.

I preventivi **devono essere comparabili e dovranno essere espressamente richiesti per iscritto dal beneficiario o suo delegato**, diverso dai fornitori.

In caso di **progetti complessi** (es. macchinari o attrezzature o servizi specialistici innovativi non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specialistici) nei quali non è possibile utilizzare la metodologia del confronto tra offerte diverse, la ragionevolezza dei costi potrà essere dimostrata attraverso una relazione tecnica predisposta e sottoscritta da un tecnico abilitato e/o dal legale rappresentante.

L'utilizzo di un solo preventivo può altresì ricorrere nel caso **di elementi di completamento/implementazione di impianti preesistenti**, facendo ricorso al medesimo fornitore.

Congruità della spesa (1/3)

Nel caso di **opere edilizie**, per la verifica della congruità della spesa si fa riferimento al più recente Prezzario della CCIAA di Bologna disponibile o, in subordine, in assenza delle voci pertinenti all'intervento, al Prezzario di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 683/2015 s.m.i.. Le risultanze del computo metrico estimativo costituiscono il tetto massimo di spesa ammissibile a contributo per l'investimento considerato.

La scelta dell'impresa affidataria dei lavori dovrà avvenire mediante **l'acquisizione di almeno due preventivi lavori**, elaborati sulla base del computo metrico estimativo; tali preventivi dovranno essere allegati alla domanda, con indicazione della scelta effettuata ed allegata una relazione tecnico-economica predisposta e sottoscritta da un tecnico abilitato che giustifichi la scelta effettuata nel caso che il preventivo scelto non sia quello con il prezzo più basso.

La **spesa ammissibile** sarà determinata sulla base dell'importo risultante inferiore dalla comparazione tra quello del computo metrico estimativo e quello del preventivo scelto.



Congruità della spesa (3/3)

Per le **spese di consulenza e servizi e per le spese generali**, per la verifica della congruità della spesa si dovranno allegare **almeno tre preventivi**, rilasciati in caso di spese professionali e/o di consulenza da soggetti indipendenti, riportanti, nel dettaglio, il tipo di bene/servizio/prestazione professionale richiesto nonché il prezzo.



Tali preventivi dovranno essere accompagnati da un **quadro di raffronto sottoscritto dal richiedente** che giustifichi la scelta effettuata. **I preventivi devono essere comparabili e dovranno risultare espressamente richiesti per iscritto dal beneficiario o suo delegato**, diverso dai fornitori. In ogni caso, la spesa che verrà considerata ammissibile sarà quella del preventivo di minor importo, indipendentemente dalla scelta del richiedente.

Tutte le voci di spesa, in sede di domanda di pagamento, dovranno essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle **“Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020**

Dettaglio di alcune categorie di spese ammissibili

- Collaborazioni, consulenze esterne, altri servizi

Le spese per **collaborazioni e consulenze esterne** fanno riferimento a prestazioni a carattere tecnico e/o scientifico rese da professionisti (persone fisiche) o da qualificati soggetti con personalità giuridica, privati o pubblici. La presente tipologia di spese concerne inoltre le prestazioni di terzi intese come prestazioni di carattere esecutivo destinate alla realizzazione del progetto e acquisite da soggetti terzi.



Spese non ammissibili

Non sono ritenute ammissibili le spese relative a:

- a) interventi che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dal presente avviso;
- b) spese che siano state sostenute e pagate prima della presentazione della domanda di finanziamento;
- c) acquisto di terreni e fabbricati;
- d) acquisto di imbarcazione;
- e) acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- f) interventi di riparazione ordinaria e/o manutenzione ordinaria e/o sostituzioni;
- g) acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, compreso il montaggio;
- h) adeguamenti ad obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- i) oneri di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto/i ovvero riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione, interessi passivi, spese bancarie e assicurative, spese di perfezionamento e costituzione di prestiti sostenuti per il finanziamento del progetto/i; j) materiali e beni di consumo, fatto salvo che si tratti di una prima dotazione riferiti agli investimenti richiesti e inventariabili; k) tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario; l) costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- m) realizzazione di opere tramite commesse interne;
- n) servizi continuativi, periodici o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale, consulenza legale e le spese di pubblicità);

Spese non ammissibili

- o) imposta sul valore aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA;
- p) canoni delle concessioni demaniali; q) multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, oneri e spese processuali e di contenzioso;
 - composizioni amichevoli, arbitrati e tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- r) interessi di mora;
- s) consulenze, servizi e prodotti forniti da soci;
- t) beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti; u) industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- v) beni soggetti a vincoli o diritti vantati da terzi;
- w) beni in leasing ovvero locazione finanziaria immobiliare;
- x) opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- y) spese di viaggio (trasporto, vitto e alloggio);
- z) spese relative a procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
- aa) spese di consulenza per la predisposizione della domanda di contributo o di rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- bb) acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio;
- cc) acquisto di attrezzature informatiche non funzionali agli investimenti proposti, compreso il relativo software;
- dd) opere di abbellimento e spazi verdi;
- ee) interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o attrezzature che aumentano la capacità di un peschereccio di individuare pesce ai sensi dell'art. 11 lett. a) del Reg. (UE) 508/2014.

Risorse e contributo

Risorse pubbliche disponibili : € 164.153,67

La Misura prevede **un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse** sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, incluso il costo della redazione del piano aziendale, secondo quanto previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014. In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi/riduttivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014)

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale: possibile aumento di	30

Sono fissati i seguenti **limiti di spesa ammissibile**:

- € 20.000,00 quale limite minimo;
- € 75.000,00 quale limite massimo.

Documentazione da presentare 1)

I proponenti che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie dovranno presentare la seguente documentazione, unitamente alla **domanda di contributo (Allegato A)**, sottoscritta dal soggetto individuato nell'atto di cui alla lettera d) e corredata di copia di un documento d'identità in corso di validità:

a) relazione tecnica debitamente sottoscritta, che descriva in modo dettagliato l'intervento da realizzare, redatta secondo lo schema di cui all'**Allegato B**. La relazione, in particolare, deve contenere le seguenti informazioni: :

- I. indicazione degli obiettivi generali e specifici che si intendono raggiungere con il progetto con particolare evidenza del tipo di attività svolta e delle ricadute attese nel territorio del FLAG in merito alle finalità della Azione di cui al paragrafo 2;
- II. le azioni previste per l'attuazione del progetto specificando la tipologia degli interventi;
- III. la descrizione tecnica del progetto/operazione in grado di dimostrare che le attività proposte siano realmente complementari e correlate all'attività principali della pesca o di acquacoltura e/o si inseriscono e si integrano con quelle realizzate per lo svolgimento della normale attività di pesca svolta dal richiedente;
- IV. la tempistica di svolgimento con il diagramma dei tempi di realizzazione delle opere e delle attività;
- V. la descrizione del budget complessivo e sua ripartizione per tipologie di costo, e le diverse attività;
- VI. la descrizione delle attrezzature necessarie alla realizzazione dell'intervento;
- VII. gli ambiti di consulenze tecniche esterne attivate, con particolare evidenza del tipo di attività svolta rispetto all'intervento proposto;
- VIII. la descrizione dell'eventuale livello di coerenza e complementarietà tra il progetto e gli altri strumenti dell'UE;
- IX. gli elementi utili per l'attribuzione del punteggio relativo ai criteri di selezione di cui al paragrafo 13;.

Documentazione da presentare 2)

- b) **cronoprogramma delle attività**, che rappresenti la collocazione temporale dettagliata delle fasi di realizzazione del progetto e la scansione temporale della spesa (**Allegato C**);
- c) **quadro economico** dell'intervento costituito dall'elenco riepilogativo dettagliato delle voci di spesa previste redatto secondo lo schema (**Allegato D**);
- d) **autodichiarazione sostitutiva**, corredata da copia del documento di identità, resa e sottoscritta dal richiedente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000, nella quale si attesta anche l'esistenza dei requisiti previsti delle condizioni indicate agli art. 3 e 4 del "Disciplinare tecnico" D.G.R. n.20994/2018, nell'ambito della quale devono essere dichiarate le ore e le giornate di imbarco annuali previste per i pescatori professionali, ovvero le ore impiegate nell'attività di acquacoltura per acquacoltori utilizzando e compilando il modello di cui all'**Allegato E**;
- e) per le forme societarie **copia dell'atto costitutivo e dello statuto**, nonché dell'estratto libro soci;
- f) **copia della delibera e/o del verbale da cui risulti l'assenso a sostenere l'investimento** nonché ad assumere l'impegno a mantenere vincoli di cui al paragrafo 20, oppure documentazione equivalente alla natura societaria del richiedente;
- g) **ogni altro documento ritenuto utile** in ordine allo stato di realizzazione dell'intervento proposto e/o ai fini dell'attribuzione dei punteggi;
- h) **Allegato F**: Dichiarazione attestante l'ammissibilità dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA);
- i) **preventivi richiesti per spese di consulenza, attrezzature, macchinari e servizi** finalizzati alla realizzazione delle attività di progetto che dovranno essere accompagnati da un quadro di raffronto, sottoscritto dal richiedente, che indichi la scelta (allegare dichiarazione di cui all'**Allegato G**). Si specifica che per le opere edili va allegato un computo metrico redatto sulla base del prezziario più recente della CCIAA di Bologna o, in subordine in assenza delle voci pertinenti all'intervento, al Prezziario di cui alla Delibera di Giunta 683/2015 e s.m.i; e la relativa richiesta di 2preventivi a ditte in concorrenza e indipendenti tra loro elaborati sulla base del computo metrico estimativo;

Documentazione da presentare 3)

- j) la **documentazione relativa alla disponibilità dell'area e/o dell'immobile** su cui viene realizzato l'intervento comprovata da idoneo titolo:
 - a. nel caso in cui il richiedente sia proprietario, copia dell'atto di acquisto registrato;
 - b. nel caso in cui il richiedente sia affittuario o comodatario, copia del relativo contratto, regolarmente registrato ed in corso di validità, avente una durata, anche attraverso clausole di rinnovo tacito, che garantisca il rispetto dei vincoli di cui al paragrafo 20, unitamente a dichiarazione sostitutiva, resa dal proprietario, di assenso alla realizzazione ovvero al completamento dell'intervento nonché all'iscrizione dei relativi vincoli, corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - c. nel caso di concessione demaniale, è richiesta l'indicazione degli estremi di riferimento e dell'ufficio che ha provveduto al rilascio. Nel caso in cui il richiedente non sia titolare della concessione demaniale, fotocopia dell'estratto libro soci dalla quale si evinca il ruolo rivestito all'interno dell'impresa titolare della concessione. Qualora il richiedente abbia già presentato al FLAG Costa dell'Emilia-Romagna tale documentazione, la stessa potrà essere ritenuta valida purché venga fornita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'ufficio/sede presso cui tale documentazione è depositata e che non sono intervenute modifiche societarie. Nel caso di concessione demaniale avente durata inferiore al periodo vincolativo di cui al paragrafo 20, dichiarazione di impegno (Allegato I) a restituire il contributo ricevuto, secondo il principio pro-rata temporis, in caso di perdita, anche per cause non imputabili al beneficiario, della disponibilità dell'area in concessione;
- k) **documentazione attestante la proprietà dell'imbarcazione da pesca;**
- l) **autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell'imbarcazione** da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora l'operazione riguarda investimenti a bordo e l'armatore richiedente sia diverso dal/i proprietario/i;

Documentazione da presentare 4)

- m) **copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati** prima della presentazione della domanda di sostegno o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione;
- n) **elenco delle autorizzazioni previste dalle norme vigenti** in relazione alla tipologia dell'intervento e/o del soggetto realizzatore, e loro stato di acquisizione.
- o) per le operazioni proposte, realizzate nell'ambito dei **siti Natura 2000**, **attestazione redatta da un tecnico abilitato** attestante che gli interventi medesimi non producono una riduzione delle superfici interessate e non pregiudicano lo stato di conservazione degli stessi;
- p) per gli interventi proposti nell'ambito **delle Zone Vulnerabili ai Nitrati, e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente**, **attestazione** della avvenuta presentazione (indicando il numero di protocollo in entrata dell'Ente competente) di VIA (Valutazione di impatto ambientale) ovvero di Verifica (screening);
- q) **attestazione di un tecnico abilitato che l'attività di diversificazione è complementare** a quella esercitata di pesca professionale o di acquacoltura specificando, mediante una relazione, le attività principali e complementari previste per il triennio successivo all'avvio dell'attività, nel rispetto di quanto indicato dal "Disciplinare tecnico" D.G.R. n.20994/2018 (cfr. Allegato 2) e con riferimento al progetto presentato;
- r) **Descrizione del piano aziendale** (business plan) in cui vengono definiti obiettivi, strategie, processi, politiche e azioni triennale in cui vengano stimati i costi e le entrate di previsione in relazione progetto presentato.
- s) **Attestazione del possesso**, ai fini della gestione complessiva dell'iniziativa, delle **competenze professionali** idonee allo svolgimento delle attività che costituiscono la diversificazione oggetto della domanda. In alternativa, il richiedente può produrre opportuna dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante quanto segue: Il richiedente prevede di acquisire le competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività di diversificazione prima dell'ultimazione dell'operazione;
- t) Elenco dei documenti allegati alla domanda (**Allegato H**).

Criteri di valutazione 1)

OPERAZIONE AREGIA/ BANDO FLAG				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C ($0 < C < 1$)	Peso (Ps)	Punteggio $P = C * Ps$
CRITERI TRASVERSALI				
T1	L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)	C=0 Ic = 0 C=1 Ic >=1	1	21
T2	L'operazione contribuisce alla strategia macroregionale (ove pertinente)	C=0 NO C=1 SI	1	
T3	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali (1)	C=0 Età >40 anni C=1 Età <=40 anni	0,8	
T4	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	Non applicabile		
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
R1	Il richiedente è in possesso di certificazioni di prodotto o di processo <i>Allegare certificazioni possedute</i>	C=0 NO C=1 SI	1	
R2	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	C=0 NO C=1 SI	1	

1) Il criterio è valorizzato con riferimento alla data di scadenza dell'Avviso

Criteri di valutazione 2)

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE

O1	Investimenti finalizzati alla realizzazione di servizi ambientali legati alla pesca o all'acquacoltura	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento	1	
O2	Investimenti finalizzati alla realizzazione di servizi legati ad attività pedagogiche relative alla pesca o all'acquacoltura	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento	1	
O3	Investimenti finalizzati alla realizzazione attività turistiche legate alla pesca sportiva	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento	0,5	
O4	Investimenti finalizzati alla realizzazione attività di ristorazione legate alla pesca o all'acquacoltura	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento	1	
O5	L'operazione prevede l'ottenimento di certificazioni di prodotto o di processo	Non applicabile		
O6	L'operazione mira a diversificare l'attività di pesca costiera artigianale così come definita nell'allegato 7 al PO FEAMP approvato con Decisione C (2015) 8452 del 25 novembre 2015	C=0 NO C=1 SI	1	
O7	L'operazione prevede la diversificazione del reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività complementari	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	1	

CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE

R3	Il richiedente è un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale <i>Allegare iscrizione INPS</i>	C=0 NO C=1 SI	1	
R4	Il richiedente si avvale della collaborazione di coadiuvanti (impresa familiare) (2) <i>Allegare alla domanda di contributo la documentazione per dimostrare lo stato di coadiuvante</i>	C=0 NO C=1 SI	1	
R5	Numero di pescatori partecipanti all'operazione	C=0 N=1 C=0,5 2<=N<=3 C=1 N>=4	1	

(2) Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) art 230 bis

Criteri di valutazione

Criteri relativi all'operazione

N.B. Sono inseriti in graduatoria i progetti che ottengono un punteggio minimo pari a 1, raggiunto con almeno due criteri.

- Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso e il coefficiente C il cui valore esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso.
- Il punteggio finale attribuito ad ogni beneficiario ammesso per il finanziamento sarà approssimato alla terza cifra decimale. In caso di ex-aequo (parità di punteggio) tra due o più progetti presentati da soggetti privati, si applica il criterio dell'età del beneficiario, dando preferenza ai più giovani.

Termini e modalità presentazione domande

La domanda di contributo, completa della relativa documentazione, deve essere trasmessa entro il **21 dicembre 2020 ore 17.00 a mezzo PEC deltaduemila@pec.it con file formato pdf** al FLAG Costa dell'Emilia-Romagna - c/o sede del Capofila dell'ATS DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. avente ad oggetto **“Domanda FEAMP – FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA – Azione 3.A.1 Avviso pubblico”**.

La **modulistica è reperibile** anche su internet, al sito del FLAG www.flagcostaemilia-romagna.it e della capofila del FLAG www.deltaduemila.net e al seguente indirizzo del sito della Regione Emilia-Romagna <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/feamp>.

Non saranno ritenute ricevibili le domande:

- 1) inviate oltre il termine stabilito dal presente Avviso pubblico;
- 2) pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente Avviso pubblico;
- 3) redatte non utilizzando il modello di cui all'Allegato A;
- 4) mancanti della dichiarazione, che deve essere redatta utilizzando il modello di cui all'Allegato E;
- 5) non sottoscritte.

La mancanza di uno dei suddetti requisiti comporta l'automatica esclusione dalla procedura.

Non è ammessa la presentazione di documentazione integrativa e/o sostitutiva trasmessa oltre il termine di scadenza fatto salvo quanto previsto al paragrafo 12.

Tutte le comunicazioni con il richiedente avverranno esclusivamente mediante casella di posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo dichiarato nella domanda di contributo di cui all'Allegato A.

Tempistica

- *Apertura bando* → **05.08.2020**
- *Termine presentazione domande di contributo* → **21.12.2020 ore 17.00**
- *Istruttoria e Selezione delle proposte* → **31.03.2021**
- *Realizzazione degli interventi* → entro il **30.09.2021** (**Probabile differimento dei termini con scadenza per presentazione domanda di pagamento entro settembre 2022**)

Il bando completo è scaricabile al sito web del FLAG

www.flagcostaemilia-romagna.it

Sezione bandi



FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA

La sede del FLAG c/o DELTA 2000 soc. cons. a r.l.

Via Mezzano 10, Ostellato – FE

Tel. 0533 57693-4

info@deltaduemila.net

www.flagcostaemilia-romagna.it

Seguici su FB FLAG Costa dell'Emilia-Romagna